

STATUTO

MARIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA GIOVANNI
VERGA 13

Numero REA: CT - 470053

Codice fiscale: 06131580877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91. Lo scopo che i soci della società intendono per-	
	seguire, tramite la gestione in forma associata e con la pre-	
	stazione della propria attività lavorativa, è:	
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le presta-	
	zioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle mi-	
	gliori condizioni economiche, professionali e di mercato;	
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo	
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associa-	
	ta, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei	
	singoli soci;	
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento	
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e	
	partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il lo-	
	ro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento	
	sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo ammini-	
	strativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei rego-	
	lamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutuali-	
	stici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la	
	diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e	
	quelle di tutti gli altri soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutua-	

	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	La società, nello svolgimento della propria attività, si av-	
	varrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci,	
	ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.	
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente	
	statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti	
	terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come di-	
	sposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno	
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'or-	
	gano amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sen-	
	si di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità	
	di trattamento.	
	La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà	

	altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e
	tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi perife-
	rici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della co-
	operativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore,
	nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali
	che si propongano iniziative di attività mutualistiche, coope-
	rativistiche, di lavoro o di servizio.
	La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-
	mento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.
	ART. 5) OGGETTO
	Considerato lo scopo della società come delineato nel prece-
	dente articolo, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a),
	della legge n. 381/1991, costituisce oggetto sociale della so-
	cietà - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e de-
	gli interessi dei soci, delle cui prestazioni di lavoro la so-
	cietà medesima si avvale in via prevalente - l'attività di:
	- organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di
	attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fami-
	glie in difficoltà;
	- organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed in-
	fermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case

	di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura, RSA e CTA, at-
	tività di trasporto di malati e persone bisognose a mezzo am-
	bulanze, elisoccorso, trasporto di sangue e organi;
	- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in par-
	ticolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di
	formazione professionale, sanitari di base e a elevata inte-
	grazione sociosanitaria;
	- organizzazione e gestione di forme di intervento a favore di
	famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di
	favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche
	momentaneo;
	- gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione,
	sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simi-
	li;
	- recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psi-
	chiatrici;
	- educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela
	della salute e la prevenzione delle malattie;
	- gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assi-
	stenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, pa-
	lestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine,
	case di vacanza marine e montane, campeggi, b&b e agriturismi
	e strutture ricettive in genere e lo svolgimento delle attivi-
	tà connesse di pulizia e sanificazione; organizzazione e svol-

	gimento di attività sportive, culturali, teatrali e ricreative
	in genere;
	- gestione di centri di accoglienza per stranieri comunitari e
	non, minori anche non accompagnati, ragazze madri e persone
	bisognose in genere;
	- svolgimento di attività di mediazione culturale e sostegno
	psicologico nei confronti di anziani, rifugiati e richiedenti
	asilo;
	- gestione di mense e lavanderia, svolgimento domiciliare o
	presso i committenti dei servizi di mensa, di lavanderia e
	servizi di pulizia in genere; cura e gestione di parchi pub-
	blici e servizi di giardinaggio in genere presso committenti
	esterni;
	- organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione
	della comunità locale nei confronti delle persone svantaggia-
	te, anziane, inferme o bisognose; organizzazione e gestione di
	eventi fieristici, congressi, convegni e incontri di natura
	educativa;
	- promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e pri-
	vati a favore di persone svantaggiate e quindi la collabora-
	zione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di vo-
	lontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la pro-
	pria attività nei settori suindicati;
	- formazione ed aggiornamento professionale nei settori dei
	servizi sociali e in tutti i settori sopra indicati.

	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può com-	
	piere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali,	
	mobiliari e immobiliari che siano strettamente connesse al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di	
	acquistare e/o locare qualsiasi tipo di immobile, stipulare	
	contratti con terzi, partecipare a gare di appalto private e	
	pubbliche, anche a mezzo di consorzi e/o associazioni tempora-	
	nee di imprese, acquistare, prendere o concedere in locazione,	
	affitto o conduzione aziende o rami di azienda operanti nel	
	suddetto settore, stipulare contratti di franchising sia atti-	
	vi che passivi e convenzioni, collaborazioni con qualsiasi al-	
	tro ente pubblico o privato, italiano o estero. Restano in o-	
	gni caso escluse l'attività di raccolta del risparmio tra il	
	pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385	
	e delle attività finanziarie, nonché di tutte le altre attivi-	
	tà vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque	
	subordinate a specifiche autorizzazioni. Ove nella superiore	
	elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge	
	a soggetti muniti di necessari titoli professionali, autoriz-	
	zati all'esercizio di specifiche attività in forza di partico-	
	lari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in o-	
	gni caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la lo-	
	ro responsabilità.	
	ART. 6) SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	

	inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei	
	soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine	
	massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.	
	Possono essere soci i soggetti che abbiano maturato una com-	
	provata capacità professionale nel settore di cui all'oggetto	
	della società e comunque coloro che possono collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Il socio, con la propria adesione o successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto sociale, stabilisce con la società un	
	ulteriore e distinto rapporto in una delle forme di cui	
	all'art. 4) del presente statuto, tramite apposito atto stipu-	
	lato tra le parti e disciplinato dai regolamenti interni.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	

	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai
	sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti pre-
	visti dalla legge;
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della società.
	Nel rispetto dell'art. 2522 del codice civile possono essere
	soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività del-
	le Cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
	dicate.
	ART. 7) AMMISSIONE DEL SOCIO
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'or-
	gano amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed
	elementi:
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita,
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:

	denominazione, sede, codice fiscale, nominativo della persona
	fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo compe-
	tente che ha deciso l'adesione;
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva atti-
	vità svolta;
	c) la quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore no-
	minale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.
	2525 del codice civile;
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-
	menti ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli or-
	gani sociali.
	La decisione sull'ammissione di un nuovo socio, spettante
	all'organo amministrativo, deve essere comunicata all'interes-
	sato. In caso di diniego, la deliberazione di rigetto deve es-
	sere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interes-
	sato. In questo caso, l'aspirante socio può chiedere - entro
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego - che sull'i-
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle doman-
	de non accolte, se non appositamente convocata, in occasione
	della sua successiva convocazione.
	In caso di diniego, la domanda di ammissione può essere rinno-
	vata.
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli
	amministratori, l'importo della quota e il sopraprezzo even-
	tualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione

	del bilancio su proposta degli amministratori. Trascorso un
	mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inef-
	ficace. A seguito del versamento, la delibera di ammissione
	viene annotata nel libro dei soci.
	ART. 8) OBBLIGHI DEI SOCI
	I soci ammessi sono obbligati:
	a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale so-
	prapprezzo con le modalità e nei termini previsti dall'organo
	amministrativo;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-
	berazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
	c) a prestare servizi e lavoro nell'impresa cooperativa, se-
	condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nei rego-
	lamenti.
	ART. 9) SCIoglimento del rapporto sociale limitatamente a un
	SOCIO
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per cau-
	sa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.
	<u>Recesso</u>
	I soci possono recedere dalla società - secondo le modalità
	previste dall'art. 2532 del codice civile - nei casi previsti
	dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'am-
	missione. Il recesso non può essere parziale.
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
	la domanda. Quanto ai rapporti mutualistici del socio receduto
	con la società, il recesso ha effetto con la chiusura
	dell'esercizio in corso, ove comunicato almeno tre mesi prima
	della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successi-
	vo ove comunicato successivamente.
	<u>Esclusione</u>
	L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea nei confron-
	ti del socio:
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivan-
	ti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove
	esistenti, o dal rapporto mutualistico;
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
	mento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531
	c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro
	titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento
	da parte dell'organo amministrativo;
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
	bilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei
	requisiti previsti per la partecipazione alla società;
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice ci-
	vile.
	L'esclusione diventa efficace, limitatamente al socio,
	dall'annotazione nel libro dei soci e determina automaticamen-
	te la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Morte del socio

In caso di morte del socio, fatto salvo il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2534 del codice civile, gli eredi possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. In caso di pluralità di eredi, essi devono nominare un rappresentante comune.

La liquidazione della quota del socio, comprensiva dell'eventuale soprapprezzo - purché effettivamente versato e non capitalizzato - e degli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 16) del presente statuto, avviene in conformità alle previsioni dell'art. 2535 del codice civile.

L'organo amministrativo potrà dilazionare in più rate il rimborso della quota del socio uscente, con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono responsabili nei confronti della società nei termini di cui all'art. 2536 del codice civile.

ART. 10) PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
con il suo patrimonio, costituito:	
a) dal capitale sociale, di ammontare variabile, formato da un	
numero illimitato di quote;	
b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
gestione di cui all'art. 16);	
c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	
e dalle quote di liquidazione eventualmente non rimborsate,	
nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo	
od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
li.	
E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	
ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
dal codice civile.	
ART. 11) QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
Nessun socio può possedere una partecipazione al capitale so-	
ciale il cui complessivo valore sia inferiore a euro 500,00	
(cinquecento virgola zero zero) o superi i massimi stabiliti	

dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Trasferimento delle quote

Le quote detenute dai soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, come disciplinata dall'art. 2530 del codice civile. A tal fine, il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

ART. 12) SOCI SOVVENTORI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Soci sovventori

Possono essere ammessi come soci sovventori, ai sensi della L. 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, sia persone fisiche che persone giuridiche o altri enti che investano risorse nell'attività imprenditoriale della cooperativa per la costituzione o l'incremento dei Fondi per lo Svi-

	luppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento
	Aziendale.
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo am-
	ministrativo e deve essere trascritta in un'apposita sezione
	del libro soci. Ai soci sovventori non si applicano le dispo-
	sizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.
	I rapporti tra la società e i soci sovventori sono disciplina-
	ti da un apposito Regolamento che deve essere preventivamente
	approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con il quorum de-
	liberativo previsto per le modifiche dell'atto costitutivo.
	<u>Quote di partecipazione cooperativa</u>
	Con deliberazione dell'assemblea, la società può adottare pro-
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
	e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
	dall'art.5 L. 59/1992.
	In tal caso la società può emettere quote di Partecipazione
	Cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-
	partizione degli utili. Le quote di partecipazione cooperativa
	possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto
	risultante dall'ultimo bilancio. Il valore di ciascuna quota è
	predeterminato in euro 150,00 (centocinquanta virgola zero ze-
	ro). Le quota di Partecipazione Cooperativa devono essere of-
	ferte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavora-

tori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le quote di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

La regolamentazione delle quote di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

Ai possessori delle quote di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

L'assemblea speciale dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni.

	zioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assem-
	blea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote
	di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai
	detentori di quote di Partecipazione Cooperativa il diritto di
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata
	del conferimento delle quote stabilito dall'assemblea in sede
	di emissione delle quote medesime.
	ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
	presso la sede sociale o anche altrove - purché in Italia -
	mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio
	di posta elettronica con ricevuta dell'avvenuto ricevimento,
	al domicilio dei soci risultante dal libro soci o comunicato
	all'organo amministrativo. Nell'avviso di convocazione devono
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e
	l'elenco delle materie da trattare; può essere inoltre previ-
	sta una data ulteriore di seconda convocazione, almeno 24
	(ventiquattro) ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento
	della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente co-
	stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
	con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sin-
	daci effettivi, se nominati, siano presenti.
	L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;	
2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
5) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo;	
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le delibere di modifica dell'atto costitutivo, di scioglimento della cooperativa e di nomina dei liquidatori, per le quali occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, anche collegati con mezzi audiovisivi, a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti	

	di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende	
	svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il sog-	
	getto verbalizzante, ma in tutti i luoghi audio e video colle-	
	gati deve essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ad ogni socio	
	spetta un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell'as-	
	semblea da un altro socio, non amministratore nè sindaco, ma	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, da conser-	
	vare agli atti della società; ogni socio delegato non può rap-	
	presentare più di cinque soci.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione ovvero, in mancanza, da persona eletta dall'assem-	
	blea stessa.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	
	previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee che mo-	
	dificano l'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del codice civile, integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	ART. 14) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	

[illegible]

	organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella de-	
	lega.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è	
	stato ricostituito.	
	Il Consiglio d'Amministrazione si raduna nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi ne-	
	cessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale	
	(ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza. La	
	convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsi-	
	asi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento. Nei casi di urgenza il termine può essere di un giorno.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Per la vali-	
	dità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori	
	in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa	
	disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione risultano da	
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a	
	norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e	

	dal segretario.
	ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi
	previsti dall’art. 2543 del codice civile. Qualora la società
	proceda alla nomina di un Collegio Sindacale, esso si comporrà
	di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. L'assemblea de-
	ve altresì nominare due sindaci supplenti e scegliere tra i
	membri effettivi un Presidente del Collegio Sindacale.
	I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre e-
	sercizi e sono rieleggibili.
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l’organo ammini-
	strativo e l'organo di controllo devono specificatamente rife-
	rire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-
	mento degli scopi statutari e mutualistici.
	Si applicano all'organo di controllo le norme previste in ma-
	teria di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle so-
	cietà per azioni, in quanto compatibili.
	ART. 16) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
	L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo am-
	ministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto
	dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da
	compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando
	le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i crite-

ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto e in particolare dall'articolo 2513 c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad integrazione delle retribuzioni delle prestazioni dei soci, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsioni di legge;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come co-

	sti o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale,	
	sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà	
	la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ri-	
	storni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternati-	
	va:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so.	
	ART. 17) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sen-	
	si dell'art. 2545-duodecies del codice civile dovrà procedere	
	alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibil-	
	mente fra i soci.	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	

ART. 18) QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa è a mutualità prevalente, avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, degli apporti di servizi e lavoro da parte dei soci.

L'organo amministrativo documenta la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del codice civile.

Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 19) REGOLAMENTI INTERNI E RINVIO

Alla società, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nonché le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n° 142 di riforma

	della figura del socio lavoratore e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo am-	
	ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in as-	
	semblea con le maggioranze previste per le assemblee straordi-	
	narie.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, dai regolamen-	
	ti interni eventualmente adottati e dalle norme del codice ci-	
	vile richiamate, valgono le vigenti norme delle leggi speciali	
	sulla Cooperazione, ed in particolare le norme di legge sulle	
	cooperative sociali di cui alla citata legge 381/1991.	
	F.to: Sinopoli Carmela; Sinopoli Rosanna; Tramonti Brenda; La	
	Gona Giovanni; La Gona Vincenzo; Marco Francesco Mauceri Nota-	
	io	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-	
	mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.	
	Igs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili	
	di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	